

tita in dollari o in altra valuta straniera che viene accreditata al Governo italiano, mentre le importazioni danno luogo a pagamenti di privati al Governo italiano che trovano la loro contropartita in un debito verso l'estero.

Ricorda le disposizioni del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, in forza del quale sia il versamento allo Stato del ricavato dei prodotti importati che il pagamento da parte dello Stato delle merci acquistate per essere esportate avvenivano attraverso la Banca d'Italia, e si autorizzava il Ministro del tesoro a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al finanziamento del servizio stesso.

Osserva poi che il decreto in esame abroga il citato decreto 11 dicembre 1944 e stabilisce una nuova procedura per i pagamenti, in conseguenza di quanto determina il decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 370, che affida tale procedura all'Istituto nazionale per il commercio estero; di modo che si può dire che tutto ora è concentrato in quest'organo.

Ricercando le ragioni delle modifiche all'antico sistema, stabilito dal decreto dell'11 dicembre 1944, rileva che l'Istituto nazionale commercio estero versa ora allo Stato soltanto il 75 per cento del ricavato lordo delle importazioni e trattiene il 25 per cento a copertura delle spese che ha sostenuto insieme agli altri enti distributori delle merci. Aggiunge che tali spese, che vengono fatte direttamente dall'I.C.E., sono contabilizzate e l'eventuale eccedenza è versata allo Stato.

Ricorda che il Tesoro ha obiettato che in tal modo una parte del ricavato dalle importazioni viene sottratta al suo controllo ed ha voluto fosse stabilito, col provvedimento in esame, il versamento alle casse dello Stato non del 75 per cento, ma dell'intero ammontare delle importazioni. Questo provvedimento rappresenta quindi per il Tesoro una garanzia che prima mancava, mentre al tempo stesso dà modo all'I.C.E. di disporre delle somme necessarie per le spese. Spiega così come, mediante ordini di accreditamento del Tesoro sul conto corrente dell'I.C.E. presso la Banca d'Italia, avvengano attraverso l'Istituto stesso, tutte le operazioni sia d'importazione di merci dall'estero che di esportazione di merci italiane destinate a forniture ai Governi alleati.

Fa presente che l'I.C.E. e gli Enti collegati vengono in tal modo ad assumere degli obblighi speciali — rendiconti sottoposti all'approvazione della Corte dei conti — in forza della legge sulla contabilità generale dello Stato. Ma, poiché è stato osservato che questo sistema di contabilità, essendo un po'

complicato, appesantirebbe il controllo che grava sul commercio estero, si stabilisce all'articolo 7 che non si applicano a questo complesso di pagamenti le norme sulla contabilità generale dello Stato. Il Tesoro però esercita la vigilanza ed il controllo tanto sulla gestione dell'I.C.E. quanto su quelle degli Enti incaricati della distribuzione delle merci. Rimane, come ultimo anello di questo controllo, la Corte dei conti che esaminerà e controllerà l'intera gestione.

Osserva infine che l'articolo 9 (il quale sostituisce la disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370) in luogo dell'approvazione da parte del Ministro dell'industria, commercio e lavoro e del Ministro del tesoro degli atti e contratti che l'I.C.E. deve concludere, pone quella del Ministero dell'industria e commercio e, per i prodotti alimentari, quella del Ministero dell'alimentazione; e rileva che la recente istituzione del Ministero del commercio estero imporrà una nuova modificazione.

Pur riconoscendo che il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore controllo che appesantisce le operazioni del commercio estero, lo ritiene necessario, dal momento che tale commercio, anche per il prossimo avvenire dovrà effettuarsi, e talvolta per somme ingenti, attraverso gli organi dello Stato. Ne propone quindi l'approvazione.

DEL MONTE, *Relatore per la Commissione Industria e Commercio*, come osservazione pregiudiziale, nota che il provvedimento, malgrado il suo carattere di urgenza, arriva alla Consulta con tre mesi di ritardo.

Rileva che esso tende a coordinare le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, sul sistema di pagamento, con quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, circa le importazioni e le esportazioni. L'I.C.E. rappresenta unitariamente il Governo italiano in tutte le operazioni relative al commercio estero, ad eccezione di quelle riguardanti i combustibili solidi e liquidi, affidate rispettivamente all'Ufficio centrale carboni e al Comitato italiano petroli.

Il provvedimento si propone quindi di disciplinare i rapporti contabili e finanziari del Tesoro con l'I.C.E. e di assegnare ad esso i fondi occorrenti per i pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate per essere esportate, nonché per le spese commerciali sia per le importazioni che per le esportazioni. Pone in evidenza lo scopo semplificativo del provvedimento in esame, perché con esso si viene a ridurre almeno di uno (la Banca

d'Italia) il numero degli Enti ai quali gli importatori e gli esportatori dovevano ricorrere per le loro transazioni commerciali, Enti la cui pleora fu già altra volta deplorata, poiché trattative commerciali e regolamento finanziario hanno luogo attraverso il medesimo Istituto.

Un'ulteriore semplificazione è anche rappresentata dall'articolo 9, in quanto gli atti e i contratti dell'I.C.E. saranno sottoposti soltanto all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio o, se si tratta di generi alimentari, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, con esclusione quindi del Ministero del tesoro, che però interviene preventivamente per la disciplina della gestione dell'I.C.E.

A proposito dell'articolo 1, che stabilisce il pagamento in contanti da parte degli assegnatari delle merci estere fornite dall'I.C.E., rileva che per tale pagamento è consentita, in casi eccezionali, la prestazione di cauzione in titoli di Stato o la fidejussione bancaria; sottopone quindi alle Commissioni riunite l'opportunità di raccomandare al Governo che si dia alla fidejussione bancaria, specie se prestata dalle grandi banche di interesse nazionale, un carattere meno restrittivo, tenuto conto dell'ingente immobilizzo che può essere richiesto per partite di materie prime destinate alla trasformazione industriale che in molti casi potrebbe mettere il singolo in condizioni di inferiorità rispetto a potenti aggruppamenti finanziari ».

Osserva poi che nel testo del decreto si parla del Ministero dell'industria e commercio, mentre si deve ora naturalmente trattare del Ministero per il commercio estero.

Propone l'approvazione del provvedimento, il quale segna un altro passo verso l'auspicata normalizzazione del commercio estero, che sarà raggiunta soltanto quando gli scambi con l'estero saranno restituiti ai privati importatori ed esportatori.

MANES ANTONIO domanda al Relatore se si tratta di gestione che resta fuori del bilancio.

BRESCIANI TURRONI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, risponde affermativamente, aggiungendo che il provvedimento riguarda le importazioni fatte direttamente dallo Stato o per conto dello Stato.

MANES ANTONIO manifesta la sua preoccupazione perché, formulandosi una gestione fuori bilancio, che importa una responsabilità patrimoniale diretta dello Stato, quest'ultimo non ha immediatamente il corre-

spettivo, cioè un credito nei confronti di coloro che acquistano le merci, ma lo avrà successivamente quando cioè le merci saranno collocate. Fa presente che la difficoltà è appunto rappresentata dal periodo intermedio nel quale si potrebbero verificare delle conseguenze patrimoniali.

DEL MONTE, *Relatore per la Commissione Industria e Commercio*, osserva che in pratica tali complicazioni non avvengono.

ZIINO premette che l'Italia ha assoluta necessità di agevolare le esportazioni, sia per rendere meno grave la notevole deficienza di valuta straniera, sia perché, non essendoci il dovere legale di esportare, molti produttori preferiscono vendere le merci sul mercato interno a prezzi spesso più vantaggiosi di quelli di esportazione.

Fa presente che un mezzo per incoraggiare le esportazioni, suggerito dai tecnici del commercio e dagli stessi interessati, è quello di cedere alle singole ditte esportatrici una parte delle divise procurate con le esportazioni, che l'esportatore potrà utilizzare nel modo che riterrà più opportuno.

Propone che sia inserito nello schema di provvedimento legislativo un articolo aggiuntivo che autorizzi l'accreditamento di parte del ricavato dalle vendite all'estero, in divisa estera, a favore dell'I.C.E., il quale a sua volta passerà questo accreditamento in testa alle singole ditte che hanno esportato.

Osserva che la disponibilità di questa quota di divise non dovrebbe essere assoluta, ma relativa, nel senso cioè che di tale accreditamento la ditta esportatrice possa valersi limitatamente per importare prodotti dall'estero o per cederla ad altre ditte che se ne debbono valere sempre per la medesima destinazione di importare prodotti dall'estero.

MOLINARI, pur riconoscendo la gravità della questione sollevata dal Consultore Ziino, non crede sia questa la sede opportuna per discuterla.

Quanto poi al provvedimento in esame, che limita l'attività dell'I.C.E. riducendola quasi ad una attività di cassa, si domanda se non sarebbe stato miglior partito quello di sopprimere tale ente stabilendo che un reparto del Ministero del tesoro o di quello del commercio estero si occupi di tale attività, poiché, svuotato delle sue funzioni, l'I.C.E. finirebbe per costituire un intralcio burocratico nei riguardi dell'importazione e dell'esportazione.

DEL MONTE, *Relatore per la Commissione industria e commercio*, obietta che le

funzioni commerciali non sono state tolte all'I.C.E.

MOLINARI osserva che l'acquisto delle merci e i prezzi relativi devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero del commercio estero o a quello dell'alimentazione, quando si tratta di prodotti alimentari. Ritiene giusta questa disposizione che impedirà il formarsi di dannose sperequazioni nei prezzi: suggerisce anzi che, oltre al Ministero del commercio estero, sia tenuto presente anche quello dell'industria.

Conclude con la raccomandazione che, ove si ritenga che le funzioni dell'I.C.E. siano venute a mancare, si debba procedere alla smobilitazione di detto Ente.

DEL MONTE, *Relatore per la Commissione industria e commercio*, riconosce la necessità che in avvenire la situazione dell'I.C.E. venga riesaminata, e riafferma il concetto già esposto che lo schema in esame serve a coordinare i due decreti precedenti: quello che disciplina le importazioni e le esportazioni fatte dallo Stato e quello che affida l'esecuzione di dette operazioni allo Stato.

LAVATELLI desidera illustrare al suo punto di vista assolutamente contrario alla proposta del Consultore Zuno in merito alla richiesta degli esportatori di mettere a loro disposizione una quota delle divise ricavate dalle loro esportazioni.

PRESIDENTE ritiene che questa non sia la sede opportuna per una discussione di questo genere.

BRESCIANI TURRONI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, concorda col Presidente sulla opportunità di rinviare la discussione di tale questione, pur essendo favorevole al principio che agli esportatori debba essere lasciata la libera disponibilità di una parte delle divise, anche per il fatto che, se si introducesse l'articolo aggiuntivo proposto dal Consultore Zuno nello schema di provvedimento legislativo in esame, tale aggiunta si intenderebbe riferirsi soltanto alle operazioni cui il progetto si riferisce — cioè a quelle fatte per conto dello Stato — e quindi a una piccola parte delle esportazioni complessive. Non ritiene sia il caso di intavolare ora una discussione, anche perché fra qualche tempo la via per le esportazioni verso gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i Domini sarà completamente libera.

ZIINO ritiene che non ci si debba considerare fuori tema, poiché la questione che ha sollevato riguarda il modo di pagamento se esso debba effettuarsi tutto in lire italiane o, in parte, anche in divise estere.

LAVATELLI nota che il problema delle esportazioni non è, a suo parere, così come si prospetta.

Rileva anzitutto il fatto che grossi *stocks* di merci, anche di prima necessità, rimangono invenduti a causa dell'elevatezza dei prezzi che sono aumentati in ragione doppia dell'aumento dei salari. Osserva quindi che per permettere all'esportazione di riprendere il suo corso normale è necessario risanare tutta l'economia; ma calcolare i costi di produzione è oggi estremamente difficile, poiché non esiste una unità di misura e si ignora la sorte della nostra moneta. Tale stato di disagio è aumentato dal fatto che oggi chi vende o esporta una merce, intende ricavare un utile fortissimo.

Ripete di essere contrario all'emendamento Zuno, poiché ritiene che, specialmente in questo momento, debba essere lo Stato a decidere la destinazione delle divise e non i privati, i quali finirebbero per venderle in borsa nera o tesaurizzarle o per utilizzarle in importazioni secondo le proprie necessità.

Rileva poi che col provvedimento in esame si intende non svalutare, ma rivalutare l'I.C.E., poiché gli si attribuisce una nuova funzione, quella dei pagamenti che prima erano fatti dalla Banca d'Italia. Non vede la ragione di tale nuova attribuzione all'I.C.E., che era stato creato con criteri di provvisoria e che probabilmente sarà abolito, anche in considerazione del fatto che questi compiti potrebbero essere assunti dal Ministero del commercio estero, di recente costituzione.

Dichiara di essere nettamente contrario al provvedimento in esame, il quale non si limita a liquidare il passato, ma si riferisce anche al futuro, in quanto modifica le norme in vigore stabilendo che i pagamenti siano fatti dall'I.C.E., anziché alla Banca d'Italia.

RICCI fa presente l'opportunità del provvedimento, che porta la sua firma come Ministro del tesoro, e che fu giustificato dalla necessità di evitare contrasti fra enti ed uffici diversi e di determinare quale ufficio dovesse fare i pagamenti per evitare notevoli ritardi.

Spiega come l'I.C.E. non rendesse subito conto al Tesoro di tutte le merci che gli erano affidate per la vendita o che almeno ciò non facesse con sufficiente rapidità e regolarità. Chiarisce il sistema di operazioni che si svolgono per le importazioni di merci dall'America (escluso il carbone che ha un conto a parte) che, se non figurano nella parte effettiva del bilancio, appartengono alla parte « movimento di capitali »; ed aggiunge che

tali operazioni riguardano sia l'acquisto che la consegna ai privati attraverso gli enti di distribuzione, consegna a cui doveva provvedere l'I.C.E. con le debite garanzie per lo Stato circa i pagamenti ed a prezzi appropriati. Insiste sulla necessità di tali garanzie, perché gli Enti di distribuzione non sono solvibili al di là di qualsiasi limite, e, quanto al prezzo, ricorda gli articoli 1 e 2 del decreto che riguardano la sua determinazione, tenuto anche conto delle spese commerciali. Parla delle nuove difficoltà derivanti dalla variante introdotta nel cambio con le altre nazioni e della lentezza con la quale i vari organi burocratici procedono anche nell'autorizzare lo Stato ad incassare provvisoriamente somme ragguardevoli, che gli sono dovute. Poiché questo provvedimento dà snellezza ai controlli dello Stato, l'I.C.E. non ha più ragione di ritenere presso di sé le somme che non depositava subito presso lo Stato per averle per effettuare pagamenti con la rapidità necessaria dal punto di vista commerciale.

Osserva che l'esportazione verso l'America e l'Inghilterra è monopolio dell'I.C.E. e che, nonostante l'annunciata libertà per il 15 febbraio, di essa non si potrà veramente parlare fino a che non avremo la pace e non sarà possibile procurarsi la valuta necessaria agli scambi.

Non vuole entrare a parlare, perché esula dalla materia dello schema in esame, della richiesta che una parte della valuta proveniente dall'esportazione sia lasciata agli esportatori, la questione riguarda i così detti conti valutari, dei quali si occuperà in questi giorni il Comitato interministeriale.

Conclude osservando che il provvedimento in esame riguarda fatti che avvenivano sei mesi fa, si augura che l'I.C.E. possa presto sparire, ma riconosce che, finché esisterà il commercio controllato, è necessario che tale controllo sia esercitato dal Tesoro.

BRUSASCA ritiene necessaria l'approvazione del provvedimento, anche perché in tal modo saranno regolarizzate alcune partite rimaste in sospeso.

Quanto all'I.C.E., ritiene che l'unico voto da fare sia quello che tale Istituto debba essere al più presto smobilitato, poiché esso ha complicato ogni cosa.

Si dichiara infine favorevole alla proposta del Consultore Zino, di cui riconosce l'opportunità, ma osserva che questa non è la sede più opportuna per tale discussione.

LOMBARDO GIUSEPPE, pur riconoscendo che la proposta del Consultore Zino

esula dalla materia, fa rilevare che l'Italia non è soltanto una nazione manifatturiera e industriale, ma anche ed essenzialmente agricola, è appunto per venire incontro alle esigenze di tale branca di attività che il Consultore Zino ha fatto la sua proposta. Propone che l'articolo aggiuntivo sia trasformato in raccomandazione da fare al Comitato interministeriale dei prezzi.

ZIINO consente a trasformare la sua proposta di emendamento in raccomandazione.

LAVATELLI dichiara di essere contrario anche alla raccomandazione che, se mai, potrà essere trasmessa al Comitato interministeriale come voto personale di un Consultore, ma non come punto di vista di tutta la Commissione.

MOLINARI è d'avviso che la questione sollevata dal Consultore Zino potrebbe formare oggetto di una interpellanza. Ritiene che in questo caso ci si potrebbe limitare a dire che, in seguito alla discussione avvenuta in seno alle Commissioni riunite, da parte di alcuni Consultori è stato fatto presente questo voto che pertanto si trasmette come raccomandazione personale. Conclude affermando di non ritenere questa la sede opportuna per tale discussione.

PRESIDENTE ritiene che la questione sia ora fuori tema, invita il proponente a formulare una interpellanza in tal senso.

RICCI è anch'egli del parere che questa non sia la sede più opportuna per tale discussione.

ZIINO dichiara di ritirare la sua proposta di emendamento perché si ripromette di tornare su questa questione in altra occasione.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dal Consultore Lavatelli, al quale si sono associati i Consultori Costa e Capellaro.

« Le Commissioni riunite Finanza e Tesoro, Industria e Commercio, esprimono parere sfavorevole allo schema di provvedimento legislativo «Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati» formulando le seguenti raccomandazioni.

a) che si provveda gradualmente alla smobilitazione dell'I.C.E.;

b) che le somme riscosse dagli assegnatari delle merci importate siano integralmente versate alle casse dello Stato, senza alcuna trattenuta dell'I.C.E. o di altri intermediari ».

Domanda al proponente se non ritenga opportuno trasformare la sua proposta in raccomandazione.

LAVATELLI manifesta la sua perplessità circa il risultato pratico di una raccomandazione e non insiste nel suo ordine del giorno.

DEL MONTE, *Relatore per la Commissione industria e commercio*, ricorda la raccomandazione da lui proposta nel senso di dare alla fidejussione un carattere meno restrittivo.

ZOLI dubita della opportunità di tale raccomandazione.

PRESIDENTE ritiene che la raccomandazione del Relatore Del Monte possa essere ac-

colta dalle Commissioni riunite e la pone ai voti.

(È approvata — Si approvano anche gli articoli).

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo, con la raccomandazione testé approvata.

La seduta termina alle 12.